



NORME PER PREVENIRE I SUICIDI IN CARCERE

Nel 2018, fino al momento della presentazione di questa proposta di legge, vi sono stati 63 suicidi nelle carceri italiane. Un numero in crescita rispetto al 2017, quando erano stati in tutto 53; ma anche al 2016, quando erano stati 45, e al 2015, quando furono 43. Vi è una crescita in termini assoluti e percentuali: mentre nel 2015 si è suicidato un detenuto ogni 1200 detenuti presenti, nel 2018 il rapporto è diventato di 1 ogni 950 presenti. Il tasso di suicidi tra le persone libere è pari a 6 ogni 100 mila residenti. In carcere ci si ammazza diciannove volte di più che nella vita libera.

Ogni suicidio è un gesto individuale di disperazione che non va mai strumentalizzato. Non vi è un nesso causale diretto con il sovraffollamento, che però incide sulla presa in carico psico-sociale del detenuto da parte degli operatori, indipendentemente da loro profilo professionale. Più cresce il numero dei detenuti più alto è il rischio che essi siano resi anonimi. L'alto numero delle persone reclusi aumenta il rischio che nessuno si accorga della loro disperazione, visto che lo staff penitenziario non cresce di pari passo, anzi. I suicidi non si prevengono attraverso pratiche penitenziarie (celle disadorne o controlli estenuanti) che alimentano disperazione e conflitti. Né si prevengono prendendosi con il capro espiatorio di turno (di solito un poliziotto accusato di non sorvegliare il detenuto in modo asfissiante). Va prevenuta la spinta ad uccidersi più che l'atto in sé.

La prevenzione dei suicidi richiede l'approvazione di norme che assicurino maggiori contatti con l'esterno e con le persone più care, un minore isolamento affettivo, sociale e sensoriale. Il carcere deve riprodurre la vita normale. Nella vita normale si incontrano persone, si hanno rapporti affettivi ed intimi, si telefona, si parla, non si sta mai soli per troppo tempo. Va rinforzato il sistema delle relazioni affettive, vanno aumentate le telefonate, va evitato l'isolamento forzato dal mondo. L'isolamento penitenziario fa male alla salute psichica del detenuto. Durante l'isolamento è più frequente che ci si suicidi. Vanno posti limiti di tempo. Va abolita la norma obsoleta che prevede l'isolamento diurno per i pluri-ergastolani.



Articolo 1

All'art. 18 della legge 354/75 segue l'articolo 18-bis:

«I detenuti e gli internati, oltre ai colloqui, sono ammessi ad avere visite private con i congiunti e persone a cui sono legate da vincoli affettivi. Le visite si svolgono in appositi locali separati dallo sguardo esterno e dotati di bagno con doccia, cucinotto, letti e altro arredamento, dove i detenuti possano trascorrere del tempo continuato con i propri cari senza sorveglianza se non esterna. I detenuti e gli internati hanno diritto a quattro visite al mese della durata di due ore ciascuna.

Ogni cella è dotata di apparecchi telefonici. Gli apparecchi telefonici sono liberamente utilizzabili attraverso scheda telefonica prepagata da qualsiasi detenuto, con eccezione di coloro per i quali il magistrato ha disposto misure di censura sulla corrispondenza.

Il detenuto ha diritto a telefonate giornaliere per una durata massima di 30 minuti».

Articolo 2

All'articolo 33 della Legge 354/75 si aggiunge un ultimo comma:

«Nei casi di cui ai numeri 2 e 3 mai potrà eccedere i sette giorni».

L'art. 39 della Legge 354/75 al primo comma n. 5 è così modificato:

«5) esclusione dalle attività in comune per non più di sette giorni».

«È abrogato l'articolo 72 del codice penale».



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.62275849

e. mail: segreteria@antigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.antigone.it